

Settore: RT
Proponente: 38.A
Proposta: 2016/199

del 09/02/2016

Classifica:



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 187

del 10/02/2016

**RISORSE DEL TERRITORIO
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Dirigente: MEGGIATO Arch. Alessandro

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN
VIA DUE CANALI DA ADIBIRE AD AREA CORTILIVA. APPROVAZIONE
CONTRATTO.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.04.2015 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 01/06/2015;
- con atto del 23/05/2015 P.G. n. 21333 il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale *ad interim* all'arch. Alessandro Meggiato della responsabilità di direzione del "Servizio Gestione del patrimonio immobiliare" sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/06/2015;
- con deliberazione di Consiglio Comunale del 27/04/2015 n. 78 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016;
- è stato differito al 31/3/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Dato atto che:

- il Comune di Reggio Emilia è proprietario di una striscia di terreno di circa 296 mq. posta in via Due Canali, censita al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia al Foglio 109, mappale 164, risultante dal tombamento del canale di Secchia;
- l'area sopra indicata rientra tra il patrimonio indisponibile dell'Ente e pertanto può essere oggetto solo di Concessione amministrativa;

Considerato che:

- la signora Nibbi Deanna residente a Reggio Emilia in via G. Ungaretti 1/1, codice fiscale NBBDDN41S58H223U, è da tempo concessionaria, in forza di successive concessioni amministrative, dell'area sopra individuata adiacente alla propria abitazione al fine di adibirla ad area cortiliva a servizio di abitazione privata;
- con nota del 04/12/2015 PS n. 655 il Comune di Reggio Emilia ricordava alla signora Nibbi l'approssimarsi della scadenza della concessione in oggetto e manifestava la propria disponibilità a rinnovare il rapporto di conduzione dei terreni alle condizioni illustrate nella bozza di contratto allegata alla nota medesima;
- la signora Nibbi con mail del 09/12/2015 accettava le condizioni contenute nel preliminare;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla stipula del contratto in oggetto ai patti e condizioni riportati dettagliatamente nel dispositivo;

Tutto ciò premesso e considerato, visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- Il vigente Regolamento per le Procedure di Gestione del Patrimonio Immobiliare;

Visti altresì per la gestione dell'esercizio provvisorio:

- Gli artt.163 e 183 c. 6 del D.Lgs. 267/2000;
- Il principio applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 D.Lgs. 118/2011);
- Il principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011);

D E T E R M I N A

1. di approvare la concessione a favore della signora Nibbi Deanna residente a Reggio Emilia in via G. Ungaretti 1/1, codice fiscale NBBDNN41S58H223U, di una striscia di terreno di circa 296 mq. posta in via Due Canali, censita al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia al Foglio 109, mappale 164, risultante dal tombamento del canale di Secchia, al fine di adibirla ad area cortiliva a servizio di abitazione privata, ai patti e condizioni di seguito riportate:

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Concedente), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dall'arch. Alessandro Meggiato, nato a Dolo (VE) il 25/08/1970 (Codice Fiscale MGGLSN70M25D325U), in qualità di dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 21333 del 23/05/2015, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 56 dello Statuto comunale e 48 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

La Sig. NIBBI DEANNA, (di seguito denominata "Concessionario") residente a Reggio Emilia in via G. Ungaretti n°1/1, Codice Fiscale NBBDNN41S58H223U.

Si conviene e si stipula quanto segue:

DESCRIZIONE IMMOBILE: porzione di mq. 296,00 della striscia di terreno posta in via Due Canali, individuata al Catasto terreni del Comune di Reggio Emilia sul Foglio 109 col mappale 164, risultante dal tombamento del canale di Secchia. Si allega planimetria illustrativa (allegato A).

DESTINAZIONE D'USO CONCORDATA: area cortiliva a servizio di abitazione privata.

PATTI CONTRATTUALI

1. DURATA

La presente concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01/01/2016 e scadenza al 31/12/2021.

Il concessionario deve riconoscere e rispettare, senza alcuna eccezione o pretesa di risarcimento, il diritto del Concedente di interrompere la concessione in qualunque momento, per finalità di pubblico interesse (a suo giudizio insindacabile), la quale è pertanto da intendersi precaria e revocabile "ad nutum" mediante semplice lettera raccomandata A/R, con opportuno preavviso. Con analogo comunicazione in forma scritta, il Concedente si riserva la facoltà di accesso in loco dei propri addetti o personale di sua fiducia, per eseguire eventuali manutenzioni al condotto fognario posto nel sottosuolo, fermo restando l'impegno al ripristino della pavimentazione preesistente al termine dell'intervento.

2. CANONE

Il corrispettivo di concessione è stabilito in Euro 1.410,00 annui, da versare in due rate semestrali anticipate al 1/01 e 1/07 di ogni anno, su richiesta del Comune.

Detto importo sarà aggiornato annualmente in base alle variazioni massime accertate dall'ISTAT al 100%, senza necessità di richiesta preventiva da parte del Concedente.

3. NORME D'UTILIZZO

Il Concessionario è già immesso nella disponibilità dell'area in forza della cessata concessione registrata a Reggio Emilia in data 17/05/2011 al n.5550 serie 3, pertanto dichiara di conoscerne le attuali condizioni, impegnandosi a mantenere la destinazione d'uso dichiarata in premessa.

Il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla sorveglianza, manutenzione e pulizia costante dell'area, sollevando il Comune da qualsiasi obbligo o responsabilità al riguardo.

Si intende tassativamente vietato il deposito in sito di materiali impropri e/o pericolosi, così come l'esecuzione di opere murarie e/o di costruzioni di qualsiasi genere, senza il preventivo consenso in forma scritta del Comune.

4. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

È espressamente vietata la sub-concessione del terreno in oggetto.

Resta inteso inoltre che la concessione è rilasciata esclusivamente a favore del concessionario titolare, pertanto non potrà essere ceduta a terzi per eventuale alienazione (o cambio di gestione) dell'immobile confinante con la proprietà comunale, nè trasmessa ad altri per nessun motivo. Qualora gli eventuali successori o aventi causa intendano subentrare nell'esercizio della concessione, dovranno rivolgersi direttamente al Concedente, che potrà riconoscere l'eventuale volturazione.

5. MODALITÀ DI RICONSEGNA

Al cessare della concessione, il terreno dovrà essere ripristinato con cura e restituito al Comune completamente libero, più precisamente nello stato in cui si trovava prima del conferimento in uso temporaneo di cui alla scrittura richiamata e sue precedenti.

6. RESPONSABILITÀ

Di qualsiasi danno, senza alcun riguardo alla sua natura ed ammontare, che a seguito del rilascio della concessione in argomento dovesse derivare a Terzi, dovrà rispondere in proprio soltanto il Concessionario, che dovrà pertanto mantenere indenne il Concedente e farsi carico di tutte le spese che il Concedente stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere giudiziario.

7. DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà essere revocata in caso di mancato pagamento del canone entro 10 gg. dalla data prevista e/o di mancata osservanza da parte del soggetto beneficiario, delle condizioni d'uso imposte nella scrittura.

8. TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di concessione, ai sensi del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

9. SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del provvedimento sono a carico del Concessionario, ad eccezione delle eventuali spese di registro da suddividersi al 50% fra le parti.

2. di disporre che alla riscossione del canone previsto in contratto si provvederà tramite la procedura informatizzata "Locazioni", con l'assunzione di un unico accertamento annuo che progressivamente verrà integrato successivamente all'emissione mensile dei MAV.

Il Dirigente del Servizio
Gestione del Patrimonio Immobiliare
Arch. Alessandro Meggiato